



*Al Ministro delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

**VISTA** la legge 14 luglio 1965, n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 recante regolamento di esecuzione della citata legge 963/1965;

**VISTO** il decreto ministeriale 7 gennaio 1980 riguardante le modalità per l'iscrizione nel registro dei pescatori e la disciplina della pesca sportiva e di quella subacquea;

**VISTA** il decreto ministeriale 1° giugno 1987, n. 249 concernente le norme per la pesca subacquea professionale e per la salvaguardia e la sicurezza dei pescatori subacquei;

**VISTO** il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 recante l'attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca; .

**VISTO** il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante la modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura;

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 ed in particolare l'art. 17 in materia di pesca sportiva;

**RITENUTA** la necessità provvedere al rilevamento della consistenza dell'attività di pesca sportiva in mare regolata dalla pertinente normativa regionale, nazionale e comunitaria, anche in vista di assicurarne la compatibilità con lo sfruttamento sostenibile delle risorse marine viventi oggetto di pesca;

**SENTITA** la Commissione Consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

**DECRETA**

Articolo 1

1. In attuazione delle previsioni del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 in premessa citato è promossa la rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare. A detti fini chiunque effettua la pesca a scopo sportivo o ricreativo in mare comunica l'esercizio dell'attività al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.

2. La comunicazione ha validità triennale e contiene i dati e le informazioni di cui al modello allegato al presente decreto.

3. La comunicazione di cui al comma 2 può essere effettuata dall'interessato, anche per il tramite delle associazioni di settore, on-line attraverso il sito internet [www.politicheagricole.gov.it](http://www.politicheagricole.gov.it). ovvero presso l'Autorità Marittima.

## Articolo 2

1. Il pescatore sportivo o ricreativo esibisce l'attestazione dell'invio della comunicazione, di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Il pescatore sportivo o ricreativo che, al momento del controllo, non presenti l'attestazione di cui al precedente comma, deve sospendere l'attività di pesca ed effettuare entro 10 giorni dall'accertamento la comunicazione di cui all'art.1 ovvero presentare, all'autorità che ha effettuato il controllo, l'attestazione della comunicazione già effettuata.

3. In materia di controllo e sanzioni si applicano le disposizioni normative vigenti.

## Articolo 3

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, si applicano a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, lì 6 dicembre 2010

IL MINISTRO  
GIANCARLO GALAN

**COMUNICAZIONE DI ESERCIZIO DELLA PESCA SPORTIVA  
E RICREATIVA**

<b>GENERALITA'</b>	
COGNOME	
NOME	
CITTADINANZA	
LUOGO DI NASCITA	
DATA DI NASCITA	
PROFESSIONE	
CITTA' DI RESIDENZA	
INDIRIZZO	
SESSO	
CODICE FISCALE	

**DATI RICHIESTI ESCLUSIVAMENTE PER FINI STATISTICI**

<b>TIPOLOGIA DI PESCA PRATICATA</b>		
DA TERRA	SI	NO
DA UNITA' DA DIPORTO	SI	NO
SUBACQUEA	SI	NO

<b>AREA GEOGRAFICA IN CUI E' PRATICATA LA PESCA SPORTIVA/RICREATIVA</b>			
FRIULI VENEZIA-GIULIA		CALABRIA	
VENETO		BASILICATA	
EMILIA ROMAGNA		CAMPANIA	
MARCHE		LAZIO	
ABRUZZO		TOSCANA	
PUGLIA		LIGURIA	
SICILIA		SARDEGNA	
MOLISE			

ATTREZZATURE UTILIZZATE PER PRATICARE LA PESCA SPORTIVA/RICREATIVA	
LENZA A MANO	
CANNA DA PESCA	
PALAMITO O PARANGALI FISSI DI FONDO	
COPPO O BILANCIA	
NATTELLI	
FILACCIONI	
NASSE	
FUCILE O FIOCINA A MANO	
ALTRO (DA SPECIFICARE)	

UNITA' DA DIPORTO UTILIZZATA			
MEZZO NAUTICO PRIVATO	MAI	OCCASIONALMENTE	SEMPRE
MEZZO NAUTICO A NOLEGGIO	MAI	OCCASIONALMENTE	SEMPRE
MEZZO NAUTICO IN "CHARTER FISHING"	MAI	OCCASIONALMENTE	SEMPRE

ASSOCIAZIONI PESCA SPORTIVA O RICREATIVA DI APPARTENENZA	
ASSOCIAZIONE (SPECIFICARE NOME)	
NESSUNA	

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all'art. 13 del D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai diritti da me riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa.

Con la presente il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa in materia di pesca sportiva e dei relativi limiti di esercizio.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 201\_

Firma dell'interessato